



Censimento e Manutenzione Amianto

1. CHE COSA?

La Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 8/1526/2005 ha dato inizio al “PRAL” – Piano Regionale Amianto Lombardia – Con la D.d.g. n. 13237 del 18 novembre 2008 si è approvato il protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e contestuale abrogazione dell’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 04 ottobre 2000, ora sostituito dall’Indice di degrado – ID .

2. CHI?

I proprietari di immobili sono tenuti tramite autonotifica a comunicare all’ASL Dipartimento di Prevenzione Medica i dati relativi alla presenza di Amianto.

3. DOVE?

La denuncia di presenza di amianto mediante auto-notifica deve essere presentata alla ASL territoriale competente (ASL Milano 2 – sede di Melegnano; via 8 giugno n. 69 – 20077 Melegnano (MI), e per conoscenza al Comune di Liscate. La documentazione per l’autonotifica è disponibile sul sito internet del Comune di Liscate e presso l’ufficio tecnico negli orari di apertura al pubblico del Comune.

NOTE TECNICHE

Per il monitoraggio dello stato di conservazione è d’obbligo provvedere alla valutazione del rischio. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di degrado. Tale indagine e valutazione deve essere eseguito da personale qualificato (quali ad esempio Ingegnere civile, Architetto, geometra, tecnico con patentino regionale per l’amianto, ecc) e calcolato facendo riferimento all’allegato A della D.d.g. n. 13237 del 18 novembre 2008. Quest’ultima documentazione non è da inviare ma serve al proprietario per monitorare lo stato del manufatto. pertanto è auspicabile che si programmi la rimozione del manufatto al più presto.

SANZIONI

Si ritiene necessario richiamare l’attenzione sull’obbligo posto in capo ai proprietari di edifici civili, industriali e artigianali ed amministratori condominiali che per l’inosservanza degli obblighi di informazione e di autonotifica, le norme prevedono sanzioni amministrative e penali come da Legge 257/92.

L'INDICE DI DEGRADO (I.D.)

E' stato approvato il protocollo che stabilisce i nuovi criteri per valutare le condizioni delle coperture in cemento amianto, al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge, dovrà attuare. Se i danni consistono in crepe, fessure evidenti o rotture e riguardano almeno il 10% dell'estensione totale della superficie, si procede a bonifica (da preferire l'intervento della rimozione). Se invece la superficie appare integra, quindi in caso di danni meno evidenti, è necessario calcolare l'Indice di Degrado.

L'indice di degrado consente di valutare lo stato di conservazione, attraverso l'ispezione visiva, del manufatto e sostituisce il precedente algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

In base al risultato ottenuto (i criteri per il calcolo sono dettagliatamente descritti nel provvedimento sotto allegato), gli interventi da attivare saranno:

1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

Nel caso in cui non l'ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà comunque:

- nominare un responsabile per la manutenzione dei materiali in amianto
- predisporre la documentazione che consenta di individuarne l'ubicazione
- garantire efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di ogni evento che possa creare un disturbo ai materiali contenenti amianto
- informare correttamente gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile

METODI DI BONIFICA

I metodi di modifica previsti dalla normativa sono:

- la sovracopertura
- l'incapsulamento
- la rimozione

La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto-cemento che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.